

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

DEL 10/02/2010

O G G E T T O:

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE AI FINI DELL'AGEVOLAZIONE PER IL GASOLIO E PER IL GPL UTILIZZATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO – AGGIORNAMENTO A SEGUITO LEGGE FINANZIARIA 2010

Oggi, 10/02/2010 alle 21,15 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Rientra: Donati

Esce: Detti

Presiede la seduta il Sig. BENSI Beatrice nella sua qualità di Presidente .

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1	BERNARDINI Daniele	P	12	PAPERINI Mara	P
2	BENDONI Barbara	P	13	PIANTINI Fabrizio	P
3	BENSI Beatrice	P	14	ROSSI Mauro	P
4	CAPORALI Matteo	P	15	VANNUCCI Valdo	P
5	CONTICINI Luca	P	16	AGOSTINI Saverio	P
6	DETTI Giovanni	A	17	GIOVANNINI Alessandro	P
7	DONATI Gianluca	P	18	MAZZETTI Daniela	A
8	FRATTA Lara	A	19	MELLINI Lorenzo	P
9	MANTINI Andrea	A	20	PARRI Luciano	P
10	MARTINI Michele	P	21	POLVERINI Silvano	P
11	NASSINI Renato	P			

risultano presenti n. 17 e assenti n. 4

ASSESSORI ESTERNI presenti: Lorenzoni Federico

Scrutatori i Signori:

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il dr. Liberto Giuseppe assistito da Boschi Luigina

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ALLEGATI SI

*Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale:
Unità Organizzativa 6*

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE AI FINI DELL'AGEVOLAZIONE PER IL GASOLIO E PER IL GPL UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO - AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI LEGGE FINANZIARIA 2010

L'assessore Nassini Renato

VISTI:

- il D.P.R. 26 agosto 1993, n.412, per cui il Comune di Bibbiena ricade interamente all'interno di zona climatica tipo "E", così come individuata dall'art.2, comma 1, del D.P.R. 26 agosto 1993, n.412 recante "norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10" ;

- Decreto-Legge 30 settembre 2000, n° 268 'art. 4 - comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n° 268 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n° 354 e integrato dall'art. 27 - comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n° 388) che recita:

"Ai fini dell'applicazione del beneficio, di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'art. 12, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n° 488, per - frazioni di comune - si intendono le porzioni edificate, ..., ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse";

- la Legge 22-12-2008 n. 203 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) art. 2 comma 13 per cui "A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'*articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.*"

PRESO ATTO che la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato ampliamento per l'anno 2009, non è stata reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010, così che a partire dal 1° gennaio 2010 è venuto meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448 (tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera del consiglio comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale);

CONSIDERATO pertanto che per i motivi di cui al punto precedente, le disposizioni di cui alla deliberazione C.C. n. 60 del 30/09/2009, approvata in virtù delle previsioni di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203, sono conseguentemente, da rivisitare;

VISTE le note dell'Agenzia delle Dogane prot 178604 dl 31/12/09 e 5961 del 15/01/2010 che hanno dato delucidazioni in merito all'applicazione dei criteri;

RECEPITE le menzionate note per cui:

- l'ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) come modificato dall'art. 12, co. 4, della legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23.11.2000, n. 354;
- il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "... porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

CONSIDERATO altresì:

di dover delimitare il centro abitato ove ha sede la casa comunale (centro abitato di Bibbiena dove non opera l'agevolazione) al fine di individuare le porzioni edificate di cui al punto precedente; che al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, i criteri però per la definizione delle aree già approvati nella deliberazione CC 60/2009 debbano ritenersi valedoli;

Conseguentemente, ritenuto che possano usufruire del beneficio i consumatori di gasolio e GPL residenti:

- nelle frazioni non metanizzate di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale cioè al di fuori del centro abitato di Bibbiena senza ulteriori specificazioni perché sarebbero da considerarsi aree parzialmente metanizzate e quindi non più interessate dai benefici ;
- gli edifici appartenenti al solo centro abitato di Bibbiena solo nel caso in cui per essi non sia, in nessun caso e in ogni tempo possibile la metanizzazione (perché non siano considerabili parzialmente metanizzate , ma non vi sono casi del genere nel nostro territorio comunale).
- nelle case sparse non posizionate all'interno del centro abitato di Bibbiena;
- al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale (definito dalla linea arancione continua), i criteri per la definizione delle aree dovranno essere nuovamente definiti e, per coerenza, non possono che rimanere quelli a suo tempo già approvati nella deliberazione CC 60/2009 e cioè: le aree metanizzate sono quelle interne alla zona perimetrata con linea rossa tratteggiata, fatto salvo gli edifici per i quali la spesa di allaccio alla rete metano risulti superiore a una delle due seguenti condizioni: spesa di allaccio nel complesso superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) o distanza superiore a 100 mt dalla conduttura di derivazione;

Che il criterio per l' individuazione delle aree parzialmente non metanizzate non è piu' necessario e la relativa perimetrazione idem.

Vista la relazione in data 2 febbraio 2010 a firma dell' ing. Guido Rossi, responsabile del servizio e la relativa cartografia allegata;

Accertato che in fase istruttoria è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/200, allegato;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) l' approvazione della relazione e della nuova planimetria individuante le aree metanizzate e non metanizzate ai fini della esenzione in applicazione del beneficio oggetto della presente delibera;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva atteso che occorre dare certezze - in termini brevi - sia all'utenza che ai fornitori di tali servizi, stante i solleciti ricevuti da parte dei medesimi.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI UNANIMI, E CON VOTI UNANIMI DICHIARA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

U.O. 6

Servizio: Lavori pubblici,- protezione civile.

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE AI FINI DELL'AGEVOLAZIONE PER IL GASOLIO E PER IL GPL UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO - AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI LEGGE FINANZIARIA 2010

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si segnala che la sopra indicata proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata o, comunque, gli effetti finanziari e contabili saranno oggetto di apposita determina del Responsabile del Servizio.



Bibbiena, 02/02/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE AI FINI DELL'AGEVOLAZIONE PER IL GASOLIO E PER IL GPL UTILIZZATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO - AGGIORNAMENTO A SEGUITO LEGGE FINANZIARIA 2010

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
B. BENSI



IL SEGRETARIO
G. LIBERTO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 17/02/2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267


N. 328 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 17/02/2010



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 17/02/2010 al 04/03/2010 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 328 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione::

-è divenuta esecutiva il **28/02/2010** essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni
(oppure).....

Bibbiena, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE